

Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura

Firmata a Londra il 16 novembre 1945

Approvata dall'Assemblea federale l'8 dicembre 1948²

Istrumento d'accettazione depositato dalla Svizzera il 28 gennaio 1949

Entrata in vigore per la Svizzera il 28 gennaio 1949

(Stato 22 ottobre 2002)

I Governi degli Stati membri della presente Convenzione, in nome dei loro popoli, dichiarano:

che, poiché le guerre nascono nello spirito degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace;

che la reciproca incomprendimento dei popoli è sempre stata, nel corso della storia, l'origine dei sospetti e della diffidenza tra le nazioni, per cui i dissensi hanno troppo spesso degenerato nella guerra;

che il grande e terribile conflitto testè terminato è stato generato dalla negazione dell'ideale democratico di dignità, d'eguaglianza e di rispetto della personalità umana e dalla volontà di sostituirgli, sfruttando l'ignoranza e i pregiudizi, il dogma delle diversità razziali ed umane;

che la dignità dell'uomo esige la diffusione della cultura e l'educazione generale in un intento di giustizia, di libertà e di pace, per cui a tutte le nazioni incombono sacrosanti doveri da compiere in uno spirito di mutua assistenza;

che una pace basata esclusivamente su accordi economici e politici tra i Governi non raccoglierebbe il consenso unanime, duraturo e sincero dei popoli e che, per conseguenza, detta pace deve essere fondata sulla solidarietà intellettuale e morale dell'umanità.

Per tali motivi, gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione, risolti a garantire a tutti il completo ed identico diritto all'educazione, la libera ricerca della verità oggettiva ed il libero scambio delle idee e delle cognizioni, decidono di sviluppare e moltiplicare le relazioni tra i loro popoli, ai fini di una miglior comprensione e di una più precisa e più reale conoscenza dei loro rispettivi costumi.

Per conseguenza, essi istituiscono con la presente l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura, allo scopo di poter conseguire gradatamente, mediante la cooperazione delle nazioni del mondo intero nel campo dell'educazione, delle scienze e della cultura, gli scopi di pace internazionale e di prosperità comune dell'umanità, scopi per i quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite si è costituita e che la sua Carta proclama.

RU 1949 I 338; FF 1948 II 1223 ediz. ted. 1948 II 1158 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1949 I 337

Art. I Scopi e funzioni

1. L'Organizzazione si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza rafforzando, con l'educazione, le scienze e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, allo scopo di garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a profitto di tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione, e che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli.

2. A tali fini, l'Organizzazione:

- a. favorisce la conoscenza e la comprensione mutua delle nazioni prestando il suo concorso agli organismi d'informazione delle masse; raccomanda gli accordi internazionali che giudica utili per facilitare la libera circolazione delle idee col mezzo della parola e dell'immagine;
 - b. imprime vigoroso impulso all'educazione popolare e alla diffusione della cultura:
 - collaborando con gli Stati Membri che lo desiderano, per aiutarli a sviluppare la loro azione educatrice;
 - istituendo la collaborazione delle nazioni allo scopo di attuare gradualmente l'ideale della possibilità di educazione eguale per tutti, senza distinzione di razza, di sesso o di condizioni economiche e sociali;
 - suggerendo metodi educativi idonei a preparare la gioventù del mondo intero alle responsabilità dell'uomo libero;
 - c. aiuta alla conservazione, al progresso ed alla diffusione del sapere:
 - vigilando alla conservazione ed alla tutela del patrimonio universale rappresentato da libri, opere d'arte ed altri monumenti d'interesse storico o scientifico, e raccomandando ai popoli interessati la conclusione di convenzioni internazionali a tale fine;
 - promovendo la cooperazione internazionale in tutti i rami dell'attività intellettuale, lo scambio tra le nazioni dei rappresentanti dell'educazione, delle scienze e della cultura, come pure lo scambio di pubblicazioni, di opere d'arte, di materiale di laboratorio e di altra documentazione utile; facilitando con adeguati metodi di cooperazione internazionale l'accesso di tutti i popoli a quanto pubblica ciascuno di essi.
3. Preoccupata di garantire agli Stati Membri della presente Organizzazione l'indipendenza, l'integrità e la feconda diversità delle loro culture e dei loro sistemi d'educazione, l'Organizzazione s'inibisce d'intervenire in qualsiasi modo nelle materie dipendenti essenzialmente dalla loro giurisdizione interna.

Art. II Membri

1. Gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite hanno il diritto di far parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura.

2. Con riserva dei termini dell'accordo da conchiudersi tra la presente Organizzazione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, approvato conformemente all'articolo X della presente Convenzione, gli Stati che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite possono essere ammessi come membri dell'Organizzazione, su raccomandazione del Consiglio esecutivo, dalla Conferenza generale che vota alla maggioranza dei due terzi.

3.³ I territori o gruppi di territori che non assumono essi stessi la responsabilità delle loro relazioni con l'estero possono essere ammessi come Membri associati dalla Conferenza generale alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, in quanto la domanda d'ammissione sia stata presentata dallo Stato Membro o da qualsiasi autorità che assume la responsabilità delle loro relazioni con l'estero. La natura e l'estensione dei diritti e degli obblighi dei Membri associati saranno determinate dalla Conferenza generale.

4.⁴ Gli Stati Membri dell'Organizzazione sospesi dall'esercizio dei loro diritti e privilegi di membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, saranno, su domanda di quest'ultima, sospesi dai diritti e dai privilegi derivanti dalla loro qualità di membri.

5.⁵ Gli Stati Membri dell'Organizzazione cessano *ipso facto* di essere membri qualora siano esclusi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

6.⁶ Ogni Stato Membro o Membro associato può ritirarsi dall'Organizzazione dopo averne dato avviso al Direttore generale. Il ritiro ha effetto il 31 dicembre dell'anno che segue quello nel corso del quale è stato dato l'avviso. Esso non modifica gli obblighi finanziari dello Stato interessato verso l'Organizzazione esistenti al momento in cui il ritiro ha effetto. In caso di ritiro di un Membro associato, l'avviso è dato in suo nome dallo Stato Membro o da qualsiasi autorità che assume la responsabilità delle sue relazioni internazionali.

Art. III Organi

L'Organizzazione comprende una Conferenza generale, un Consiglio esecutivo e un Segretariato.

Art. IV La Conferenza generale

A. Composizione

1. La Conferenza generale si compone di rappresentanti degli Stati Membri dell'Organizzazione. Il Governo di ciascuno Stato Membro nomina cinque rappresentanti al massimo, scelti dopo aver sentito il Comitato Nazionale, laddove esiste, o le istituzioni ed i corpi insegnanti, scientifici e culturali.

³ Modificato dalla Conferenza generale dell'UNESCO (RU 1956 123).

⁴ Originario n. 3.

⁵ Originario n. 4.

⁶ Introdotto dalla Conferenza generale dell'UNESCO (RU 1956 123).

B. Funzioni

2.7 La conferenza generale determina l'orientamento e la condotta generale dell'Organizzazione. Essa si pronuncia sui programmi sottoposti dal Consiglio esecutivo.

3.8 La Conferenza generale convoca, ove sia il caso, conformemente al regolamento da essa stabilito, conferenze internazionali di Stati sull'educazione, le scienze, gli studi umanisti o la diffusione del sapere; conferenze non governative sugli stessi argomenti possono essere convocate dalla Conferenza generale o dal Consiglio esecutivo conformemente al regolamento stabilito dalla Conferenza.

4. Qualora si pronuncii sull'adozione di progetti da sottoporre agli Stati Membri, la Conferenza generale deve distinguere tra le raccomandazioni agli Stati Membri e le convenzioni internazionali da ratificare da detti Stati. Nel primo caso, basta la semplice maggioranza; nel secondo, è richiesta la maggioranza di due terzi. Ciascuno degli Stati Membri sottoporrà le raccomandazioni o le convenzioni alle autorità nazionali competenti entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza generale durante la quale sono state adottate.

5.9 Con riserva delle disposizioni dell'articolo V 5 c, la Conferenza generale consiglia l'Organizzazione delle Nazioni Unite per quanto concerne gli aspetti educativi, scientifici e culturali delle questioni che interessano le Nazioni Unite, nelle condizioni e secondo la procedura stabilite dalle autorità competenti delle due Organizzazioni.

6.¹⁰ La Conferenza generale riceve ed esamina i rapporti, sottoposti dagli Stati Membri all'Organizzazione, sul seguito dato alle raccomandazioni e convenzioni di cui al paragrafo 4 qui appresso oppure, ove lo decidesse, una sintesi analitica di detti rapporti.

7. La Conferenza generale elegge i membri del Consiglio esecutivo; essa nomina il Direttore Generale su presentazione del Consiglio esecutivo.

C.¹¹ Voto

8. a.¹² Ogni Stato Membro dispone di un voto nella Conferenza generale. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, purché le disposizioni della presente Convenzione o del regolamento interno della Conferenza generale non esigano la maggioranza dei due terzi. Per maggioranza, si deve intendere la maggioranza dei membri presenti e votanti.

b. Uno Stato Membro non può partecipare alle votazioni della Conferenza generale se l'importo delle somme dovute da esso a titolo dei suoi contributi è superiore all'importo della partecipazione finanziaria messa a suo carico per l'anno in corso e per l'anno civile che l'ha immediatamente preceduto.

⁷ Modificato (a) dalla Conferenza generale dell'UNESCO (RU 1956 123).

⁸ Modificato (a) dalla Conferenza generale dell'UNESCO (RU 1956 123).

⁹ Modificato (a) dalla Conferenza generale dell'UNESCO (RU 1956 123).

¹⁰ Modificato dalla conferenza generale dell'UNESCO il 30 ott. 1972 (RU 1989 1210).

¹¹ Modificato (a) dalla Conferenza generale dell'UNESCO (RU 1956 123).

¹² Modificata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 3 dic. 1958 (RU 1970 1177).

- c. La Conferenza generale può tuttavia autorizzare questo Stato Membro a partecipare alle votazioni, se essa costata che il ritardo è dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà di detto Stato.

D.¹³ Procedura

9. a. La Conferenza generale si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se lo decide essa stessa, su convocazione del Consiglio esecutivo o su domanda di almeno un terzo degli Stati Membri.
 - b. Nel corso di ciascuna sessione la Conferenza stabilisce la sede della susseguente sessione. La sede di qualsiasi sessione straordinaria è stabilita dalla Conferenza generale, se essa stessa ha deciso di convocare detta sessione, e dal Consiglio esecutivo negli altri casi.
10. La Conferenza generale stabilisce il suo regolamento interno. Essa elegge, in ciascuna sessione, il suo presidente e il suo ufficio.
11. La Conferenza generale istituisce le commissioni speciali e tecniche e gli altri organismi sussidiari necessari per l'esecuzione del suo compito.
12. Saranno prese disposizioni affinché il pubblico possa assistere alle deliberazioni, salvo restando quanto dispone in materia il regolamento interno.

E. Osservatori

13. La Conferenza generale, che vota a maggioranza dei due terzi su raccomandazione del Consiglio esecutivo e con riserva del regolamento interno, può invitare come osservatori a determinate sessioni della Conferenza o delle sue commissioni, rappresentanti di organizzazioni internazionali, segnatamente di quelle contemplate nell'articolo XI, paragrafo 4.
14. Quando il Consiglio esecutivo ha ammesso tali organizzazioni internazionali non governamentali o semigovernamentali al beneficio di accordi allo scopo di facilitare le consultazioni conformemente alla procedura indicata nell'articolo XI, paragrafo 4, dette organizzazioni sono invitate ad inviare degli osservatori alle sessioni della Conferenza generale e delle sue commissioni.

F. Disposizione transitoria

- 15.¹⁴ Nonostante le disposizioni del paragrafo 9 a del presente articolo la Conferenza generale terrà la sua ventiduesima sessione nel corso del terzo anno che seguirà la ventunesima sessione.

¹³ Modificata dalla Conferenza generale dell'UNESCO (RU 1950 I 91, 1956 123).

¹⁴ Introdotto dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 27 nov. 1978 (RU 1989 1210).

Art. V Consiglio esecutivo

A. Composizione

1.¹⁵ Il Consiglio esecutivo è composto di cinquantuno membri eletti dalla Conferenza generale tra i delegati nominati dagli Stati Membri; ogni membro rappresenta il Governo del suo Paese. Il Presidente della Conferenza partecipa ai lavori del Consiglio esecutivo, nella sua qualità, con voto consultivo.

2. Procedendo all'elezione dei membri del Consiglio esecutivo, la Conferenza generale farà tutto il possibile per ammettervi personalità competenti nel campo delle arti, delle lettere, delle scienze, dell'educazione e della diffusione del pensiero, che abbiano l'esperienza e la competenza necessaria per adempiere le funzioni amministrative ed esecutive che incombono al Consiglio. Essa terrà parimente conto della diversità delle culture e di un'equa ripartizione geografica. Nel Consiglio esecutivo non potrà sedere più di un membro alla volta di uno stesso Stato Membro; il Presidente della Conferenza fa tuttavia eccezione.

3.¹⁶ I membri del Consiglio esecutivo esercitano le loro funzioni dalla fine della sessione della Conferenza generale che li ha eletti sino alla fine della susseguente seconda sessione ordinaria della Conferenza generale. Essi non sono immediatamente rieleggibili per un secondo mandato. La Conferenza generale procede, durante ogni sessione ordinaria, all'elezione del numero di membri richiesti per ricoprire i seggi vacanti alla fine della sessione.

4.¹⁷ a) In caso di morte di uno dei membri o di dimissioni presentate da uno dei membri, il Consiglio esecutivo procederà alla sostituzione per il rimanente del mandato in corso, su proposta di candidatura formulata dal Governo dello Stato che detto membro rappresentava.

b) Il Governo che presenta la candidatura e il Consiglio esecutivo devono tener conto delle considerazioni enunciate nel paragrafo 2 del presente articolo.

c) Qualora si dovessero verificare circostanze eccezionali tali da rendere indispensabile, secondo il parere dello Stato rappresentato, la sostituzione del proprio rappresentante, e anche se quest'ultimo non dovesse rassegnare le dimissioni, si procederà come stabilito nel capoverso a).

B. Funzioni

5.¹⁸a. Il Consiglio esecutivo prepara l'ordine del giorno delle riunioni della Conferenza generale. Esso studia il programma di lavoro dell'Organizzazione, come pure le corrispondenti voci del bilancio di previsione che gli sono sottoposti dal Direttore generale, conformemente al paragrafo 3 dell'articolo IV, e li presenta alla Conferenza generale accompagnandoli delle raccomandazioni che ritiene opportune.

¹⁵ Modificato dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 4 ott. 1980 (RU **1983** 1194).

¹⁶ Modificato dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 24 ott. 1972 (RU **1989** 1210).

¹⁷ Modificato dalla Conferenza generale dell'UNESCO l'8 nov. 1976 (RU **1989** 1210).

¹⁸ Modificato dalla Conferenza generale dell'UNESCO (RU **1956** 123).

- b. Il Consiglio esecutivo, il quale agisce sotto l'autorità della Conferenza generale, è responsabile di fronte a quest'ultima dell'esecuzione del programma approvato dalla Conferenza. Conformemente alle decisioni della Conferenza generale e tenuto conto delle circostanze che potrebbero sorgere fra due sessioni ordinarie di quest'ultima, il Consiglio esecutivo prende tutte le disposizioni utili per garantire l'esecuzione efficace e razionale del programma da parte del Direttore generale.
 - c. Fra due sessioni ordinarie della Conferenza generale, il Consiglio può esercitare le funzioni consultive presso le Nazioni Unite, previste dall'articolo IV, paragrafo 5, in quanto la questione che è oggetto della consultazione sia stata trattata, di principio, dalla Conferenza o possa essere risolta fondandosi su decisioni della Conferenza.
6. Il Consiglio esecutivo raccomanda alla Conferenza generale l'ammissione di nuovi Membri nell'Organizzazione.
 7. Con riserva delle decisioni della Conferenza generale, il Consiglio esecutivo fissa il suo regolamento interno. Esso elegge, tra i suoi membri, l'ufficio.
 8. Il Consiglio esecutivo si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno; esso può riunirsi in sessione straordinaria su convocazione del suo Presidente, ad iniziativa di quest'ultimo, o su domanda di sei membri del Consiglio.
 - 9.¹⁹ Il presidente del Consiglio esecutivo presenta in nome del Consiglio esecutivo, a ogni sessione ordinaria della Conferenza generale, con o senza commenti, i rapporti sull'attività dell'Organizzazione che il Direttore generale deve compilare conformemente alle disposizioni dell'articolo VI, 3 b.
 10. Il Consiglio esecutivo prende tutte le disposizioni utili per consultare i rappresentanti delle organizzazioni internazionali o le personalità qualificate che si occupano di questioni di sua competenza.
 - 11.²⁰ Nell'intervallo fra le sessioni della Conferenza generale, il Consiglio esecutivo può domandare pareri alla Corte internazionale di giustizia su questioni giuridiche che potrebbero sorgere nell'ambito dell'attività dell'Organizzazione.
 - 12.²¹ Per quanto i membri del Consiglio esecutivo siano i rappresentanti dei loro Governi rispettivi, essi esercitano i poteri, che sono stati loro delegati dalla Conferenza generale, in nome della Conferenza intera.

C. Disposizioni transitorie

- 13.²² Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo:
 - a) I membri del Consiglio esecutivo eletti prima della diciassettesima sessione della Conferenza generale rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti.

¹⁹ Modificato dalla Conferenza generale dell'UNESCO (RU **1956** 123).

²⁰ Modificato dalla Conferenza generale dell'UNESCO (RU **1956** 123).

²¹ Introdotto dalla Conferenza generale dell'UNESCO (RU **1956** 123).

²² Introdotto dalla Conferenza generale dell'UNESCO (RU **1956** 123). Modificato dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 24 ott. 1972 (RU **1989** 1210).

- b) I membri del Consiglio esecutivo eletti dal Consiglio prima della diciassettesima sessione della Conferenza conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo in sostituzione dei membri che esercitano un mandato di quattro anni, sono rieleggibili per un secondo mandato di quattro anni.

Art. VI Segretariato

1. Il Segretariato si compone di un Direttore generale e del personale necessario.
2. Il Direttore generale è proposto dal Consiglio esecutivo ed è nominato dalla Conferenza generale per un periodo di sei anni, alle condizioni che saranno approvate dalla Conferenza. La sua nomina è rinnovabile. Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Organizzazione.
- 3.²³ a. Il Direttore generale o, in sua mancanza, il sostituto da esso designato, prende parte, senza diritto di voto, a tutte le riunioni della Conferenza generale, del Consiglio esecutivo e delle commissioni dell'Organizzazione. Egli formula proposte sui provvedimenti da prendere dalla Conferenza e dal Consiglio e prepara, a destinazione del Consiglio, un disegno di programma di lavoro per l'Organizzazione, accompagnato dalle corrispondenti voci nel bilancio di previsione.
- b. Il Direttore generale compila e trasmette agli Stati Membri e al Consiglio esecutivo rapporti periodici sull'attività dell'Organizzazione. La Conferenza generale determina i periodi cui devono riferirsi detti rapporti.
4. Il Direttore generale nomina il personale del Segretariato conformemente agli statuti del personale, che dovranno essere sottoposti all'approvazione della Conferenza generale. A condizione che riunisca le più alte qualità morali, intellettuali e di competenza tecnica, il personale dovrà essere assunto su la base geografica più vasta che sia possibile.
5. Le responsabilità del Direttore generale e del personale hanno carattere esclusivamente internazionale. Nell'adempimento del loro dovere, essi non chiederanno nè riceveranno istruzioni da nessun Governo e da nessuna autorità estranea all'Organizzazione. Essi si asterranno da qualsiasi atto tale da compromettere la loro situazione di funzionari internazionali. Tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione s'impegnano a rispettare il carattere internazionale delle funzioni del Direttore generale e del personale e a non tentare di influenzarli nel compimento delle loro funzioni.
6. Nessuna disposizione del presente articolo si oppone alla conclusione, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di accordi speciali da parte dell'Organizzazione per la costituzione di servizi comuni e per il reclutamento del personale comune, come pure per lo scambio di personale.

²³ Modificato dalla Conferenza generale dell'UNESCO (RU 1956 123).

Disposizione transitoria

7.²⁴ Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo il Direttore generale, proposto dal Consiglio esecutivo ed eletto dalla Conferenza generale nel 1980, eserciterà le proprie funzioni per un periodo di sette anni.

Art. VII **Comitati nazionali di cooperazione**

1. Ciascuno Stato Membro prenderà le disposizioni convenienti alla sua situazione speciale per associare ai lavori dell'Organizzazione i principali gruppi nazionali che si interessano dei problemi educativi, di ricerche scientifiche e culturali, costituendo, preferibilmente, una Commissione nazionale nella quale saranno rappresentati il Governo e i vari gruppi.

2. Nei paesi in cui ne esistono, le Commissioni nazionali o le organizzazioni nazionali di cooperazione assolvono un compito consultivo presso la loro Delegazione nazionale alla Conferenza generale e presso il loro Governo, per tutti i problemi che si riferiscono all'Organizzazione. Essi funzionano da organo di collegamento per tutte le questioni che interessano l'Organizzazione.

3. A domanda di uno Stato Membro, l'Organizzazione può delegare, a titolo temporaneo o permanente, presso la Commissione nazionale di questo Stato, un membro del suo Segretariato per collaborare ai lavori di detta Commissione.

Art. VIII²⁵ **Presentazione di rapporti da parte degli Stati Membri**

Ogni Stato Membro sottopone all'Organizzazione, alle date e nella forma determinata dalla Conferenza generale, dei rapporti sulle leggi, regolamenti e statistiche che si riferiscono alle sue istituzioni ed alla sua attività nel campo educativo, scientifico e culturale, come pure sul seguito dato alle raccomandazioni e convenzioni di cui all'articolo IV paragrafo 4.

Art. IX **Bilancio**

1. Il bilancio è amministrato dall'Organizzazione.

2. La Conferenza generale approva definitivamente il bilancio e fissa la partecipazione finanziaria di ciascuno Stato Membro, con riserva delle disposizioni che potessero essere previste in materia della convenzione conclusa con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo X della presente Convenzione.

3. Il Direttore generale può, con l'approvazione del Consiglio esecutivo, accettare direttamente qualsiasi dono, legato e sussidio da parte di Governi, istituzioni pubbliche o private, associazioni o persone private.

Art. X **Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite**

L'Organizzazione sarà messa, non appena possibile, in diretta relazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui costituirà una delle istituzioni speciali previste

²⁴ Introdotta dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 27 nov. 1978 (RU 1989 1210).

²⁵ Modificato dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 30 ott. 1972 (RU 1989 1210).

dall'articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite. Queste relazioni formeranno oggetto di un accordo con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente alle disposizioni dell'articolo 63 della Carta. L'accordo sarà poi sottoposto, per approvazione, alla Conferenza generale della presente Organizzazione. Esso fornirà i mezzi per un'effettiva collaborazione tra le due Organizzazioni, intesa a conseguire gli scopi comuni. In pari tempo, esso consacrerà l'autonomia dell'Organizzazione nell'ambito della sua competenza particolare, così come è stato definito dalla presente Convenzione. Tale accordo potrà segnatamente contenere tutte le disposizioni concernenti l'approvazione del bilancio e il finanziamento dell'Organizzazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Art. XI Relazioni con altre organizzazioni e istituzioni internazionali specializzate

1. L'Organizzazione può cooperare con altre organizzazioni e istituzioni intergovernamentali specializzate, di cui scopi ed attività sono in armonia con i suoi. Il Direttore generale può, a tal fine, e sotto l'alta autorità del Consiglio esecutivo, stringere relazioni effettive tra queste organizzazioni e istituzioni e costituire le commissioni miste che fossero necessarie per una cooperazione efficace. Qualsiasi accordo concluso con queste organizzazioni o istituzioni specializzate sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio esecutivo.

2. Ogni volta che la Conferenza generale e le autorità competenti di qualsiasi altra organizzazione o istituzione intergovernamentale specializzata, che svolge un'attività o persegue uno scopo analogo, crederanno opportuno di trasferire all'Organizzazione le risorse e le funzioni di detta organizzazione o istituzione, il Direttore generale potrà, con riserva dell'approvazione da parte della Conferenza, concludere, a soddisfazione delle due parti, gli accordi necessari.

3. L'Organizzazione può, di comune accordo con altre organizzazioni intergovernamentali, prendere disposizioni appropriate per assicurarsi una rappresentanza nelle loro riunioni rispettive.

4. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura, può prendere tutte le disposizioni necessarie per facilitare le consultazioni e assicurare la cooperazione con le organizzazioni internazionali private che si occupano di questioni attinenti al suo campo d'azione. Essa può invitarle a intraprendere certi compiti determinati di loro dominio. Tale cooperazione può anche consistere nell'adeguata partecipazione di rappresentanti di dette organizzazioni ai lavori di comitati consultivi creati dalla Conferenza generale.

Art. XII Posizione giuridica dell'Organizzazione

Le disposizioni degli articoli 104 e 105 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite concernenti la posizione giuridica di detta Organizzazione, i suoi privilegi e le sue immunità, si applicano parimente alla presente Organizzazione.

Art. XIII Emendamenti

1. I disegni d'emendamenti alla presente Convenzione avranno effetto al momento in cui la Conferenza generale li avrà adottati a maggioranza dei due terzi; tuttavia quelli che comportano modificazioni fondamentali degli scopi dell'Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati Membri, entrano in vigore soltanto dopo che anche i due terzi degli Stati Membri li avranno accettati. Il testo dei disegni d'emendamenti sarà comunicato agli Stati Membri dal Direttore generale almeno sei mesi prima della loro presentazione all'esame della Conferenza generale.
2. La Conferenza generale avrà facoltà di adottare alla maggioranza dei due terzi un regolamento per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. XIV Interpretazione

1. I testi inglese e francese della presente Convenzione fanno parimente stato.
2. Qualsiasi questione o contestazione circa l'interpretazione della presente Convenzione sarà sottoposta per decisione alla Corte di Giustizia Internazionale o a un tribunale arbitrale, secondo quanto deciderà la Conferenza generale conformemente al suo regolamento interno.

Art. XV Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà sottoposta ad accettazione. Gli strumenti d'accettazione saranno depositati presso il Governo del Regno Unito.
2. La presente Convenzione sarà depositata negli archivi del Governo del Regno Unito, in cui resterà aperta alla firma. Le firme potranno essere apposte prima o dopo il deposito degli strumenti d'accettazione. L'accettazione sarà valida soltanto se preceduta o seguita da una firma.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo accettazione da parte di venti dei suoi firmatari. Le accettazioni ulteriori avranno effetto immediato.
4. Il Governo del Regno Unito notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il ricevimento di tutti gli strumenti di accettazione e la data dell'entrata in vigore della Convenzione, conformemente al paragrafo precedente.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione nei testi inglese e francese che fanno parimente stato.

Fatto a Londra, il sedici novembre 1945, in un solo esemplare in lingua inglese e francese. Copie debitamente certificate conformi saranno consegnate dal Governo del Regno Unito ai Governi di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione della costituzione il 20 settembre 2002

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Afganistan	4 maggio	1948	4 maggio	1948
Albania	16 ottobre	1958	16 ottobre	1958
Algeria	15 ottobre	1962	15 ottobre	1962
Andorra	20 ottobre	1993	20 ottobre	1993
Angola	9 novembre	1976	11 marzo	1977
Antigua e Barbuda	15 luglio	1982	15 luglio	1982
Arabia Saudita	30 aprile	1946	4 novembre	1946
Argentina	15 settembre	1948	15 settembre	1948
Armenia	9 giugno	1992	9 giugno	1992
Australia	11 giugno	1946	4 novembre	1946
Austria	13 agosto	1948	13 agosto	1948
Azerbaijan	3 giugno	1992	3 giugno	1992
Bahamas	23 aprile	1981	23 aprile	1981
Bahreïn	18 gennaio	1972	18 gennaio	1972
Bangladesh	27 ottobre	1972	27 ottobre	1972
Barbados	24 ottobre	1968	24 ottobre	1968
Belarus	12 maggio	1954	12 maggio	1954
Belgio	29 novembre	1946	29 novembre	1946
Belize	10 maggio	1982	10 maggio	1982
Benin	18 ottobre	1960	18 ottobre	1960
Bhutan	13 aprile	1982	13 aprile	1982
Bolivia	13 novembre	1946	13 novembre	1946
Bosnia e Erzegovina	2 giugno	1993	2 giugno	1993
Botswana	16 gennaio	1980 F	16 gennaio	1980
Brasile	14 ottobre	1946	4 novembre	1946
Bulgaria	17 maggio	1956	17 maggio	1956
Burkina Faso	14 novembre	1960	14 novembre	1960
Burundi	12 novembre	1962	16 novembre	1962
Cambogia	3 luglio	1951	3 luglio	1951
Camerun	11 novembre	1960	11 novembre	1960
Canada	6 settembre	1946	4 novembre	1946
Capo Verde	14 novembre	1977	15 febbraio	1978
Ciad	19 dicembre	1960	19 dicembre	1960
Cile	7 luglio	1953	7 luglio	1953
Cina	13 settembre	1946	4 novembre	1946
Cipro	6 febbraio	1961	6 febbraio	1961
Colombia	31 ottobre	1947	31 ottobre	1947
Comore	22 marzo	1977	22 marzo	1977
Congo (Brazzaville)	24 ottobre	1960	24 ottobre	1960
Congo (Kinshasa)	25 novembre	1960	25 novembre	1960
Corea (Nord)	18 ottobre	1974	18 ottobre	1974
Corea (Sud)	14 giugno	1950	14 giugno	1950

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Costa Rica	19 maggio	1950	19 maggio	1950
Croazia	1° giugno	1992	1° giugno	1992
Cuba	29 agosto	1947	29 agosto	1947
Côte d'Ivoire	27 ottobre	1960	27 ottobre	1960
Danimarca	20 settembre	1946	4 novembre	1946
Dominica	9 gennaio	1979	9 gennaio	1979
Ecuador	22 gennaio	1947	22 gennaio	1947
Egitto	16 luglio	1946	4 novembre	1946
El Salvador	28 aprile	1948	28 aprile	1948
Emirati Arabi Uniti	20 aprile	1972	20 aprile	1972
Eritrea	2 settembre	1993	2 settembre	1993
Estonia	14 ottobre	1991	14 ottobre	1991
Etiopia	1° luglio	1955	1° luglio	1955
Fiji	14 luglio	1983	14 luglio	1983
Filippine	21 novembre	1946	21 novembre	1946
Finlandia	10 ottobre	1956	10 ottobre	1956
Francia	29 giugno	1946	4 novembre	1946
Gabon	16 novembre	1960	16 novembre	1960
Gambia	1° agosto	1973	1° agosto	1973
Georgia	7 ottobre	1992	7 ottobre	1992
Germania	11 luglio	1951	11 luglio	1951
Ghana	29 ottobre	1957	11 aprile	1958
Giamaica	7 novembre	1962	7 novembre	1962
Giappone	2 luglio	1951	2 luglio	1951
Gibuti	31 agosto	1989	31 agosto	1989
Giordania	14 giugno	1950	14 giugno	1950
Grecia	4 novembre	1946	4 novembre	1946
Grenada	29 novembre	1974	17 febbraio	1975
Guatemala	2 gennaio	1950	2 gennaio	1950
Guinea	26 novembre	1959	2 febbraio	1960
Guinea equatoriale	29 novembre	1979	29 novembre	1979
Guinea-Bissau	1° novembre	1974	1° novembre	1974
Guyana	21 marzo	1967	21 marzo	1967
Haiti	18 novembre	1946	18 novembre	1946
Honduras	16 dicembre	1947	16 dicembre	1947
India	12 giugno	1946	4 novembre	1946
Indonesia	27 maggio	1950	27 maggio	1950
Iran	6 settembre	1948	6 settembre	1948
Iraq	21 ottobre	1948	21 ottobre	1948
Irlanda	3 ottobre	1961	3 ottobre	1961
Islanda	8 giugno	1964	8 giugno	1964
Isole Cook	25 ottobre	1989	25 ottobre	1989
Israele	14 settembre	1949	16 settembre	1949
Italia	27 gennaio	1948	27 gennaio	1948

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Jugoslavia	31 marzo	1950	31 marzo	1950
Kasakistan	22 maggio	1992	22 maggio	1992
Kenya	7 aprile	1964	7 aprile	1964
Kirghizistan	2 giugno	1992	2 giugno	1992
Kiribati	24 ottobre	1989	24 ottobre	1989
Kuwait	18 novembre	1960	18 novembre	1960
Laos	9 luglio	1951	9 luglio	1951
Lesotho	29 settembre	1967	29 settembre	1967
Lettonia	14 ottobre	1991	14 ottobre	1991
Libano	28 ottobre	1946	4 novembre	1946
Liberia	6 marzo	1947	6 marzo	1947
Libia	9 marzo	1953	27 giugno	1953
Lituania	7 ottobre	1991	7 ottobre	1991
Lussemburgo	27 ottobre	1947	27 ottobre	1947
Macedonia	28 giugno	1993	28 giugno	1993
Madagascar	10 novembre	1960	10 novembre	1960
Malawi	27 ottobre	1964	27 ottobre	1964
Malaysia	16 giugno	1958	16 giugno	1958
Maldive	26 marzo	1979	18 luglio	1980
Mali	7 novembre	1960	7 novembre	1960
Malta	20 gennaio	1965	10 febbraio	1965
Marocco	7 novembre	1956	7 novembre	1956
Mauritania	10 gennaio	1962	10 gennaio	1962
Maurizio	25 ottobre	1968	25 ottobre	1968
Messico	12 giugno	1946	4 novembre	1946
Micronesia	19 ottobre	1999	19 ottobre	1999
Moldova	27 maggio	1992	27 maggio	1992
Monaco	6 luglio	1949	6 luglio	1949
Mongolia	4 ottobre	1962	1° novembre	1962
Mozambico	16 agosto	1976	11 ottobre	1976
Myanmar	31 maggio	1949	27 giugno	1949
Namibia	2 novembre	1978	2 novembre	1978
Nauru	25 luglio	1996	17 ottobre	1996
Nepal	1° maggio	1953	1° maggio	1953
Nicaragua	22 febbraio	1952	22 febbraio	1952
Niger	10 novembre	1960	10 novembre	1960
Nigeria	14 novembre	1960	14 novembre	1960
Niue	26 ottobre	1993	26 ottobre	1993
Norvegia	8 agosto	1946	4 novembre	1946
Nuova Zelanda	6 marzo	1946	4 novembre	1946
Oman	16 dicembre	1971	10 febbraio	1972
Paesi Bassi	1° gennaio	1947	1° gennaio	1947
Pakistan	14 settembre	1949	14 settembre	1949
Palau	20 settembre	1999	20 settembre	1999

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Panama	10 gennaio	1950	10 gennaio	1950
Papua-Nuova Guinea	4 ottobre	1976	4 ottobre	1976
Paraguay	20 giugno	1955	20 giugno	1955
Perù	21 novembre	1946	21 novembre	1946
Polonia	6 novembre	1946	6 novembre	1946
Portogallo	11 settembre	1974	11 settembre	1974
Qatar	27 gennaio	1972	27 gennaio	1972
Regno Unito*	1° luglio	1997	1° luglio	1997
Rep. Centrafricana	11 novembre	1960	11 novembre	1960
Repubblica Ceca	22 febbraio	1993	22 febbraio	1993
Repubblica Dominicana	2 luglio	1946	4 novembre	1946
Romania	27 luglio	1956	27 luglio	1956
Ruanda	7 novembre	1962	7 novembre	1962
Russia*	21 aprile	1954	21 aprile	1954
Saint Kitts e Nevis	26 ottobre	1983	26 ottobre	1983
Salomon, Isole	7 settembre	1993	7 settembre	1993
Samoa	3 aprile	1981	3 aprile	1981
San Marino	12 novembre	1974	12 novembre	1974
San Vincenzo e Grenadine	14 gennaio	1983	14 gennaio	1983
Santa-Lucia	6 marzo	1980	6 marzo	1980
Sao Tomé e Principe	22 gennaio	1980	22 gennaio	1980
Seicelle	18 ottobre	1976	18 ottobre	1976
Senegal	10 novembre	1960	10 novembre	1960
Sierra Leone	28 marzo	1962	28 marzo	1962
Siria	16 novembre	1946	16 novembre	1946
Slovacchia	9 febbraio	1993	9 febbraio	1993
Slovenia	27 maggio	1992	27 maggio	1992
Somalia	15 novembre	1960	15 novembre	1960
Spagna	30 gennaio	1953	30 gennaio	1953
Sri Lanka	14 novembre	1949	14 novembre	1949
Sudan	26 novembre	1956	26 novembre	1956
Suriname	8 aprile	1976	16 luglio	1976
Svezia	23 gennaio	1950	23 gennaio	1950
Svizzera	28 gennaio	1949	28 gennaio	1949
Swaziland	25 gennaio	1978	25 gennaio	1978
Tagikistan	6 aprile	1993	6 aprile	1993
Tanzania	6 marzo	1962	6 marzo	1962
Thailandia	29 dicembre	1948	1° gennaio	1949
Togo	17 novembre	1960	17 novembre	1960
Tonga	29 settembre	1980	29 settembre	1980
Trinidad e Tobago	2 novembre	1962	2 novembre	1962
Tunisia	8 novembre	1956	8 novembre	1956
Turchia	6 luglio	1946	4 novembre	1946
Turkmenistan	17 agosto	1993	17 agosto	1993

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Tuvalu	21 ottobre	1991	21 ottobre	1991
Ucraina	12 maggio	1954	12 maggio	1954
Uganda	4 novembre	1962	9 novembre	1962
Ungheria	14 settembre	1948	14 settembre	1948
Uruguay	8 novembre	1947	8 novembre	1947
Uzbekistan	26 ottobre	1993	26 ottobre	1993
Venezuela	25 novembre	1946	25 novembre	1946
Vietnam	6 luglio	1951	6 luglio	1951
Yemen	2 aprile	1962	2 aprile	1962
Zambia	9 novembre	1964	9 novembre	1964
Zimbabwe	22 settembre	1980	22 settembre	1980

* Riaccettazione